

(N. 621-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

( D I F E S A )

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 26 novembre 1949

Istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate.

ONOREVOLI SENATORI — L'unificazione in unico Ministero dei tre dicasteri, dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione, porta come logica conseguenza che anche i maggiori organi di consulenza tecnica ed amministrativa delle tre Amministrazioni subiscano l'indirizzo unitario che il Governo, per iniziativa del Presidente del Consiglio, ha deciso nel febbraio del 1947.

Dal 1866 la Marina militare italiana disponeva di un Consiglio superiore, chiamato a dar pareri sulle più importanti questioni tecniche dell'Arma, oltrechè sulle proposte di leggi che la riguardano; così lo ebbe l'Esercito, costituito dalle più alte gerarchie militari, alle quali nel 1921 si volle associare anche la rappresen-

tanza di gerarchie più vicine alle truppe operanti, e precisamente un Comandante di Divisione; lo ebbe infine più recentemente l'Aeronautica, ordinato secondo le norme che regolavano quello della Marina. Durante il regime fascista il Consiglio dell'esercito cadde, deplorabilmente, in desuetudine.

Il Ministero della difesa presenta ora un disegno di legge che, in armonia al concetto unitario che abbiamo più sopra richiamato, rivede dalle fondamenta la materia e propone l'istituzione di un Consiglio che costituisca un organo che possa esprimere il suo alto avviso tecnico non solo sulle questioni che possano interessare una delle Forze armate particolarmente, ma due o più di esse congiuntamente.

Così il nuovo organo si propone di soddisfare alle esigenze sia di ciascuna come di tutte e tre le Forze armate del Paese;

Così, col presente disegno di legge, i due Consigli (della Marina dell'Aeronautica) fin qui esistenti, cessano di funzionare come organi autonomi e separati, per entrare a far parte come branche dell'unificato « Consiglio superiore delle Forze armate », pur assumendo le funzioni di Sezioni del Consiglio di nuova istituzione per quei problemi che più specificatamente interessino una sola delle Forze armate.

Parimenti a quanto già fu fatto per il Consiglio Supremo di Difesa, anche qui il Governo si propone di adottare, nella costituzione del Consiglio superiore, una composizione elastica, per potere, a seconda delle circostanze, far luogo a convocazioni plenarie o parziali, mettendo, a fianco di membri ordinari, elementi straordinari esponenti delle maggiori gerarchie militari e amministrative, destinati a intervenire per invito del Presidente. Una innovazione ancora è portata ai vecchi sistemi, ammettendo la possibilità di far intervenire alle sedute ufficiali, funzionari ed anche estranei di particolare esperienza con voto meramente consultivo.

Per quanto riguarda le materie di competenza del nuovo organo, il disegno di legge elenca quelle che esigono un esame obbligatorio, distinguendole da altre per le quali è lasciata al Presidente la facoltà di deferirle all'esame del Consiglio.

\* \* \*

La Commissione si compiace che il Ministro abbia fatto proprio il criterio adottato dopo il primo conflitto europeo, nel 1921, di chiamare a far parte del Consiglio superiore anche la rappresentanza di minori gerarchie più vicine alla massa delle milizie operanti, ma di grado tale che possa mantenere al Consesso una autorità adeguata alle sue funzioni.

La Commissione, mentre propone al Senato di dare la sua approvazione al disegno di legge, colle modificazioni di cui in appresso, riconosce l'urgenza della sua entrata in vigore parallelamente al Consiglio Supremo di difesa approvato dal Senato nella seduta del 15 novembre del corrente anno, ma nel tempo stesso si augura che il Parlamento sia posto al più presto in

grado di prendere in esame l'ordinamento generale delle Forze armate per assicurare ad esse organica e definitiva sistemazione.

Le modificazioni della Commissione sono le seguenti:

All'articolo 5 non si accede alla facoltà (contemplata dal progetto ministeriale) da parte dei Capi di stato maggiore di farsi sostituire da ufficiali di grado inferiore al rispettivo sottocapo, e ciò in considerazione dell'importanza dell'ufficio demandato ai membri ordinari del Consiglio superiore.

All'articolo 8 la Commissione ha ritenuto doveroso di fare giusto riconoscimento delle benemerite delle rappresentanze delle forze che hanno dato prova di valore e di capacità nelle operazioni militari che portarono alla liberazione del territorio nazionale, consentendo alle rappresentanze qualificate del Corpo dei volontari della Libertà e delle Forze partigiane a intervenire, in particolari circostanze, alle riunioni plenarie o parziali, in quanto che nulla esclude che in caso di deprecati conflitti futuri si debba far ricorso alle Forze partigiane che situazioni particolari possono esprimere.

La Commissione ha discusso con particolare diligenza il quesito se al Consiglio dovessero partecipare il Ministro della Difesa e il Capo di Stato Maggiore generale. A maggioranza di voti, ha deliberato di escluderli entrambi (salva la facoltà di assistere alle sedute come osservatori), per il motivo che, essendo il Consiglio un organo tecnico di consulenza del Ministro, nell'intento di dargli perfetta tranquillità nelle deliberazioni che è chiamato a prendere, è logico che il Ministro ne sia estraneo. Chi domanda pareri ad altri non può darne, in anticipazione, a sè. Così il Capo di Stato Maggiore della difesa, sul quale convergono le maggiori responsabilità circa la preparazione e la esecuzione del programma difensivo del Paese, non può correre il rischio di essere posto in minoranza, presso il Consiglio consultivo, in deliberazioni che poi sarebbe chiamato ad attuare contro il parere già dato. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa tiene un alto ufficio distinto dal campo amministrativo, in quanto è rivolto all'esame di atti operativi e di supreme questioni strategiche, per i quali atti e questioni può aver bisogno di ricevere il consiglio di un organo tecnico particolarmente competente in determinati argomenti.

Altra materia di discussione fu quella relativa alla persona cui spettasse la presidenza del Consiglio Superiore, questione che è stata decisa nel senso che, essendo estranei al consenso sia il Ministro che il Capo di Stato Maggiore generale, la presidenza non potesse spettare che al membro più alto nella gerarchia militare, alto per grado e per anzianità nel grado.

La disposizione transitoria è stata adottata, a maggioranza, in considerazione della speciale

condizione in cui si trova, in questa materia, una delle Forze armate.

In attesa di affrontare in tutta la sua pienezza il vasto complesso dell'ordinamento organico definitivo delle Forze militari del Paese, questo secondo disegno di legge, che viene in discussione dopo quello del Consiglio supremo di difesa, costituisce un passo avanti sulla via che il Governo e il Parlamento si sono proposti.

GASPAROTTO, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DEL MINISTERO

## CAPO I.

*Disposizioni generali.*

## Art. 1.

È istituito il Consiglio superiore delle Forze armate, organo consultivo del Ministro per la difesa.

## Art. 2.

Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio nei casi previsti dalla presente legge.

## Art. 3.

Quando il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio, nei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo, deve essere premessa la formula «udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate».

Per i provvedimenti legislativi, la menzione del parere deve essere fatta nella relazione.

## Art. 4.

Il Consiglio superiore delle Forze armate siede in riunione plenaria per le questioni che interessano più di una Forza armata; le questioni che riguardano una sola Forza armata vengono invece esaminate per sezione. All'uopo, il Consiglio è suddiviso in tre sezioni: Sezione Esercito, Sezione Marina, Sezione Aeronautica.

## CAPO II.

*Composizione del Consiglio superiore delle Forze armate.*

## Art. 5

Sono membri ordinari del Consiglio superiore delle Forze armate:

a) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio per-

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## CAPO I.

*Disposizioni generali.*

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

Il Consiglio superiore delle Forze armate siede in riunione plenaria per le questioni che interessano più di una Forza armata; le questioni che riguardano una sola Forza armata vengono invece esaminate per sezione. All'uopo, il Consiglio è suddiviso in tre sezioni: Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Esercito, Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Marina, Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Aeronautica.

## CAPO II.

*Composizione del Consiglio superiore delle Forze armate.*

## Art. 5.

Sono membri ordinari del Consiglio superiore delle Forze armate:

a) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio per-

manente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato maggiore o Segretario generale.

Detti ufficiali hanno le funzioni di *presidente di sezione* e le esercitano anche quando intervengono alle riunioni i Capi di Stato maggiore. Quello fra essi più elevato in grado o di maggiore anzianità relativa esercita le funzioni di Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) i Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali possono farsi rappresentare dal Sottocapo ovvero da un ufficiale generale o colonnello (e gradi corrispondenti) del rispettivo Stato maggiore;

c) i Segretari generali per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, i quali possono farsi rappresentare da un ufficiale generale o colonnello (e gradi corrispondenti) addetti al proprio ufficio;

d) un generale di corpo d'Armata o di Divisione, un ammiraglio di squadra o di divisione e un generale di squadra aerea o di divisione aerea, con funzioni di Vice Presidenti di Sezione;

e) un generale di brigata o colonnello dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello e un generale di brigata aerea o colonnello pilota, con funzioni di relatori per gli affari militari;

f) un generale di brigata o maggior generale o colonnello dell'Esercito, un maggior generale o colonnello del Corpo del Genio navale o delle Armi navali e un maggiore generale o colonnello del Genio aeronautico, con funzioni di relatori per gli affari tecnici;

g) un ispettore generale o direttore capo divisione del Ministero della difesa, per ciascuna Forza armata, con funzioni di relatori per gli affari amministrativi.

#### Art. 6.

Sono membri straordinari del Consiglio superiore delle Forze armate:

a) i comandanti delle grandi unità terrestri, navali ed aeree;

manente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato maggiore della Difesa o Segretario generale.

Detti ufficiali hanno le funzioni di *presidente di sezione*. Quello fra essi più elevato in grado o di maggiore anzianità relativa esercita le funzioni di Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) i Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali possono farsi rappresentare dal Sottocapo del rispettivo Stato maggiore;

c) i Segretari generali per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, i quali possono farsi rappresentare da un ufficiale generale addetto al proprio ufficio;

*Identico.*

g) un ispettore generale o direttore capo divisione del Ministero della difesa, per ciascuna Forza armata, con funzioni di relatori per gli affari amministrativi.

Il Ministro, il Sottosegretario di Stato e il Capo di Stato Maggiore della difesa hanno diritto di partecipare alla riunione.

#### Art. 6.

*Identico.*

b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) il comandante generale della guardia di finanza;

d) gli ispettori d'arma dell'Esercito e gli ispettori dei corpi del Genio navale, delle Armi navali e del Genio aeronautico;

e) i comandanti militari territoriali dell'Esercito, i comandanti in capo di dipartimento marittimo, i comandanti militari marittimi autonomi, i comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica;

f) il procuratore generale militare;

g) i direttori generali e gli ispettori generali capi servizio del Ministero della difesa;

h) i capi dei Corpi di sanità e di Commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, qualora non rivestano la carica di direttori generali;

i) l'ispettore generale delle Capitanerie di porto;

l) un consigliere di Stato e un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 5°, i quali possono essere sostituiti da supplenti di pari grado.

#### Art. 7.

Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate sono composte dai membri ordinari e dai membri straordinari della rispettiva Forza armata.

Il procuratore generale militare, il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato e i loro supplenti partecipano a ciascuna delle tre Sezioni.

#### Art. 8.

Il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, per le riunioni plenarie, ed i presidenti di sezione per le riunioni di sezione possono di volta in volta invitare, per dar parere, ufficiali delle Forze armate ed eventualmente funzionari delle Amministrazioni statali e personalità civili particolarmente competenti nelle materie da trattare.

h) i capi dei Corpi di sanità e di Commissariato, qualora non rivestano la carica di direttori generali;

*Identico.*

#### Art. 7.

*Identico.*

#### Art. 8.

Il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, per le riunioni plenarie, ed i Presidenti di sezione, per le riunioni di sezione possono di volta in volta invitare, per dar parere, ufficiali delle Forze armate ed eventualmente funzionari delle Amministrazioni statali, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari.

## Art. 9.

Il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, i presidenti e i vice presidenti di sezione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

I membri ordinari relatori sono nominati con decreto del Ministro per la difesa.

Il consigliere di Stato, l'avvocato dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro per la difesa, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato.

## Art. 10.

I servizi di segreteria del Consiglio superiore delle Forze armate e delle sue sezioni sono disimpegnati da ufficiali e da funzionari civili del Ministero della difesa.

## CAPO III.

*Attribuzioni del Consiglio superiore delle Forze armate.*

## Art. 11.

Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate deve essere richiesto:

a) sulle questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari ed alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;

b) sulle clausole di carattere militare da includere nei Trattati e nelle Convenzioni internazionali;

c) sulle proposte da trasmettere al Ministero del tesoro per la formazione del progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario;

d) sugli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro per la difesa in materia di disciplina militare; di ordinamento delle Forze armate; di stato e avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali; di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare;

## Art. 9.

*Identico.*

## Art. 10.

*Identico.*

## CAPO III.

*Attribuzioni del Consiglio superiore delle Forze armate.*

## Art. 11.

*Identico.*

e) sui programmi relativi agli armamenti terrestri, navali ed aerei ed ai grandi approvvigionamenti;

f) sulle caratteristiche programmatiche e sui progetti di nuove armi e navi, di nuovi aerei e mezzi bellici in genere;

g) sulle proposte di radiazione, alienazione di mezzi bellici e su quelle di radiazione di navi dal quadro del naviglio militare;

h) sulle proposte di costruzione, demolizione, alienazione, trasformazione di stabilimenti e di edifici militari, di opere fortificate, di basi navali ed aeree;

i) sui capitolati d'onere generali o particolari e sui progetti di contratti e transazioni nei casi in cui la legge di contabilità generale dello Stato prescrive il parere del Consiglio di Stato;

l) sui progetti, sulle invenzioni, sulle relazioni tecniche di qualunque natura presentati al Ministro, che rivestano notevole importanza;

m) sulle questioni attinenti alla produzione ed alla importazione od esportazione di materiali bellici e di mezzi navali ed aerei, in relazione alle necessità militari e civili.

#### Art. 12.

Il Ministro per la difesa può, di propria iniziativa o su proposta del Presidente o dei presidenti di Sezione, sottoporre all'esame del Consiglio superiore ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo che non rientri fra quelle sopra elencate.

#### CAPO IV.

##### *Funzionamento del Consiglio superiore delle Forze armate*

#### Art. 13.

Il Consiglio superiore delle Forze armate — in riunione plenaria — viene convocato di iniziativa del suo Presidente o su proposta dei presidenti di sezione.

#### Art. 12.

*Identico.*

#### CAPO IV.

##### *Funzionamento del Consiglio superiore delle Forze armate.*

#### Art. 13.

*Identico.*

I membri straordinari e i membri ordinari relatori sono invitati dal Presidente a partecipare alle riunioni, a seconda della materia da trattare ed in eguale numero per ciascuna Forza armata.

## Art. 14.

Le Sezioni vengono convocate dal rispettivo Presidente. Questi invita alle riunioni i membri straordinari ed i membri ordinari relatori, in relazione alla materia da trattare.

## Art. 15.

Il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate e i Presidenti di sezione possono costituire speciali Commissioni, per lo studio di particolari questioni.

## Art. 16.

Il Consiglio superiore delle Forze armate delibera a maggioranza di voti e con votazione palese eseguita in ordine inverso di grado o di anzianità; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Hanno voto deliberativo i membri ordinari e straordinari.

Non hanno diritto a voto gli ufficiali, i funzionari e le personalità civili di cui al precedente articolo 8.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di non meno di due terzi dei membri ordinari e dei membri straordinari invitati alla riunione.

Il parere su ciascun affare è dato a mezzo del verbale di adunanza o delle adunanze, in cui esso fu discusso.

Nel verbale deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato della votazione, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze.

Il verbale è trasmesso al Ministro dal Presidente del Consiglio superiore o della Sezione secondo che si riferisce a riunioni plenarie o di sezione.

## Art. 14.

*Identico.*

*Soppresso*

## Art. 15.

*Identico.*

## CAPO V.

*Disposizioni finali e transitorie.*

## Art. 17.

Il Consiglio dell'Esercito, il Consiglio superiore di Marina e il Consiglio superiore dell'Aeronautica sono soppressi.

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono la carica di presidente dei predetti Consigli possono essere chiamati ad assumere la presidenza della Sezione della rispettiva Forza armata nel Consiglio superiore di nuova istituzione, anche se essi non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal precedente articolo 5, lettera *a*), ma comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età prescritti pel grado rivestito.

## Art. 18.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

## CAPO V.

*Disposizione transitoria.*

## Art. 16.

*Identico.*

*Disposizione finale.*

## Art. 17.

*Identico.*